

Pubblicato il 08-08-2023

Delega fiscale - in vista la modifica dei criteri per la definizione della residenza fiscale

L'art. 3 della legge delega per la riforma fiscale - approvata in via definitiva il 04/08/2023 - prevede il rispetto nell'esercizio della delega fiscale dei seguenti principi e criteri:

- rispetto e conformità al Diritto UE;
- coerenza con le raccomandazioni OCSE nell'ambito del **progetto BEPS** (base erosion and profit shifting);
- **definizione residenza fiscale persone fisiche e società**: si prevede l'adozione di misure finalizzate ad "adequare" la definizione di **residenza fiscale** alla migliore prassi internazionale e alla Convenzioni contro le doppie imposizioni (presumibilmente il riferimento è alla definizione contenuta nel revisionato Modello OCSE, che, come noto, costituisce il "prototipo" di riferimento);

Si premette che l'art. 2 TUIR dispone che una persona fisica è considerata **fiscalmente residente** in Italia se, per la maggior parte del periodo d'imposta (i.e. **almeno 183 giorni**, 184 nel caso di anno bisestile) soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

- iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente;
- la residenza nello Stato (intesa come dimora abituale);
- il domicilio (centro di interessi vitali) nello Stato.

I suddetti **requisiti** sono **alternativi** tra loro e non concorrono; è quindi sufficiente la sussistenza di uno solo di essi per qualificare il soggetto come fiscalmente residente in Italia.

Nel caso in cui il contribuente sia considerato residente anche in un altro Paese, le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (art. 4, par. 2) dettano dei principi (c.d. **tie-breaker rules**) utili a risolvere il conflitto.

I **criteri** da seguire per stabilire dove una persona fisica è residente, che devono essere applicati necessariamente nell'ordine di enunciazione sono, in sintesi, i seguenti: un soggetto è considerato fiscalmente residente nello Stato in cui ha

- l'abitazione permanente
- l'ubicazione del centro degli interessi vitali,
- la dimora abituale,
- il soggiorno abituale,
- la nazionalità e,
- come ultimo criterio residuale, nello Stato individuato con (vi) comune accordo tra i Paesi.

Le direttive della delega fiscale - Le direttive contenute nella delega fiscale prevedono:

- il **superamento del rigido requisito formale** dell'iscrizione anagrafica che non trova un corrispondente nella prassi internazionale.
- la migliore specificazione del concetto di **domicilio**, fornendo linee guida sulla valorizzazione degli interessi personali e patrimoniali anche considerando il mutato contesto socio-economico.

Si dovrebbe, inoltre, prevedere la possibilità - ai fini dell'individuazione della residenza fiscale - di presentare **istanze di interpello (oggi non prevista)**, al fine di poter garantire un adeguato livello di certezza ai contribuenti.

Inoltre, è prevista l'introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE.

Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale.

In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso;

1. recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di: un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
2. un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;
3. semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (controlled foreign companies), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa del n. 1.

Riproduzione riservata.